



N. R.G. 6223/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO A S.R.L., in persona del curatore *pro tempore*, corrente in Fregona (TV), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to } , con domicilio eletto presso il suo studio in in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B C rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

E CONTRO

D rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, in forza di mandato in calce all'atto di citazione notificato;



CONVENUTA

CONCLUSIONI DEL FALLIEMNTO ATTORE:

“Nel merito, in via principale, accertata la responsabilità, quali *ex* amministratori di (**A**) srl, nei confronti della società e dei suoi creditori ai sensi degli artt. 146 L.F. e 2476, 2485, 2486, 2475 *bis*, 2394, 2391, 2394 *bis*, 2043 cc dei signori **C** i, **E** e **B** condannarsi gli stessi a risarcire al fallimento attore il danno patito dalla società e dai creditori sociali che si quantifica in via principale nella somma di euro 213.693,00.=, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, così come quantificata dal CTU, in via subordinata nella somma di euro 119.757,26.= secondo il criterio della somma delle perdite di esercizio. In ogni caso, con la rivalutazione siccome debito di valore ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata dalla data di rilevabilità dell'intervenuta causa di scioglimento della società che qui si indica nel 31.3.2009, al saldo effettivo. Spese di lite tutte rifuse”.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI **B **C** **E** **I****

“Nel merito, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi che, relativamente all'esercizio 2008, la causa di scioglimento della società *ex* art. 2463 n. 4) cc è stata rimossa in virtù del finanziamento soci operato nel settembre 2009 a ripianamento delle perdite maturate, in sostituzione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 *ter* cc, con efficacia *ex tunc* dalla data dei ridetti versamenti. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nessuna responsabilità nei confronti della fallita **A** srl e dei suoi creditori è imputabile agli amministratori ai sensi degli artt. 146 L.F. e 2476, 2485, 2486, 2475 *bis*, 2394, 2391, 2394 *bis*, 2043 cc, stante la legittima prosecuzione dell'attività di impresa relativamente all'esercizio in questione. Nel merito, in via principale, preso atto della mancata dimostrazione ed imputazione di qualsivoglia condotta gestoria fonte di responsabilità degli amministratori odierni convenuti, **B** e **C** i, nonché di un nesso causale tra la loro condotta ed il danno arrecato alla fallita ed ai suoi creditori, respingersi le domande attoree, poiché infondate per i motivi di cui in esposto, in fatto ed in diritto. Accertarsi comunque, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai deducenti anche ai fini del regresso tra condebitori solidali. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande azionate dalla parte attrice, si chiede che venga determinato il diverso grado di responsabilità e la graduazione delle colpe nei confronti degli altri convenuti corresponsabili sia singolarmente che cumulativamente in ragione delle quote di responsabilità di ciascuno. In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA **D **E** **F** **G** **H** **I** **J** **K** **L** **M** **N** **O** **P** **Q** **R** **S** **T** **U** **V** **W** **X** **Y** **Z****

“Rigettare le domande di parte attrice nei confronti di **D**, quale erede di **E**, in quanto infondate in fatto e/o diritto. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, limitare l'importo dovuto dalla convenuta al limite di quanto dalla stessa ricevuto in eredità, avendo ella accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta dal padre, **F**. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 3.7.2014, regolarmente notificato, Fallimento **A** srl, dichiarato dal Tribunale di Treviso in data 9.6.2011, ha convenuto in giudizio gli ex amministratori della società *in bonis* **B** e **C**, oltre che l'erede di **E**, certa **D**, rimasti in carica dalla costituzione della società fino al suo fallimento.

Il curatore ha evidenziato come la società fallita, nell'anno 2008, si sarebbe trovata in condizione di azzeramento del suo capitale sociale, pari ad euro 10.400,00.=, a causa della rilevante perdita di esercizio pari ad euro 260.740,00.=, non avendo adottato gli amministratori alcuna iniziativa doverosa, prevista dall'art. 2482 *ter* cc, ed anzi proseguendo l'attività caratteristica di rischio, consistente nella produzione assemblaggio a commercio di materiali metallici, fino alla dichiarazione di fallimento. A detta della curatela, il fatto che la società sarebbe stata gestita in ottica non conservativa, risulterebbe dai continui acquisti di materia prima e beni destinati alla rivendita, così avendo aggravato gli amministratori la perdita di patrimonio della società con danno arrecato alla stessa ed ai creditori sociali, pregiudizio quantificato in euro 259.665,00.=, in ragione del criterio dalla differenza di netti patrimoniali, o nel minore importo di euro 119.757,26.= quale sommatoria delle perdite di esercizio maturate successivamente all'azzeramento del capitale sociale.

Il fallimento, chiarendo come in ogni caso la contabilità di impresa non sarebbe stata tenuta in modo completo ed attendibile, essendo peraltro l'ultimo bilancio aggiornato risalente al 31.12.2009, ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, **D**, quale erede dell'amministratore **E** deceduto il 13.10.2011, al pagamento degli importi indicati, oltre interessi compensativi e rivalutazione.

B e **C** si sono costituiti in giudizio affermando come, in effetti, l'esercizio 2008 si sarebbe chiuso con la grave perdita indicata dal fallimento ma che, con



assemblea del 29.6.2009, i soci avrebbero deliberato l'impegno di ricostituzione del capitale sociale a mezzo di conferimenti dei soci eseguiti con finanziamento erogato a più riprese alla società, così riportata *in bonis*, salvo riconoscere che nel corso del 2009 si sarebbe verificato ulteriore aggravamento con maturazione di ulteriori perdite al di sopra di ogni previsione. A detta dei convenuti la società avrebbe chiuso con ulteriore rilevate perdita l'anno 2009, cosicché i soci avrebbero eseguito altro finanziamento a copertura.

Sulla scorta di dette argomentazioni i convenuti hanno negato che la società si sia trovata in condizione di perdita di capitale sociale con conseguente illecita prosecuzione dell'attività di impresa, essendo stata detta perdita prontamente ripianata. Inoltre, **B** e **C**

hanno contestato la stessa sussistenza del danno prospettato da controparte ed il nesso di causalità tra questo e le singole condotte gestorie di prosecuzione dell'attività di rischio, condotte prive di specifica allegazione e prova.

I convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, chiedendo l'accertamento del diverso grado di responsabilità tra gli amministratori. In particolare, **B** ha affermato di non avere mai rivestito alcun ruolo operativo nella società, essendo assorbito nella sua attività di direttore generale dell'... così lasciando di fatto la gestione di **A** srl nelle mani del fratello **E**. Analogamente **C** ha eccepito di avere svolto unicamente l'attività di formale di sottoscrizione di alcuni importanti documenti, nonostante fosse presidente del CdA, ancora una volta affermando che l'impresa sarebbe stata gestita da **E**, da reputarsi il maggiore responsabile dell'eventuale danno arrecato alla società ed ai creditori.

Anche l'erede universale di **E** si è costituita in giudizio, negando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre, dovendosi eventualmente limitare la condanna a quanto ricevuto in successione.

Il dato fattuale di fondo da cui muove la domanda del fallimento è che **A** srl abbia perduto integralmente il proprio capitale sociale al 31.12.2008, circostanza che appare in sé, non solo non contestata in giudizio dai convenuti, ma anche documentata dal deposito del bilancio dell'esercizio che espone un patrimonio netto negativo di euro 250.271,00.= (doc. n. 5 di fascicolo attoreo). La difesa che i convenuti oppongono è che, in realtà, detta perdita sarebbe stata coperta mediante ricapitalizzazione della società.

Ora, va detto che i soci di soci di **A** srl, in data 29.6.2009, dopo avere approvato il bilancio attestante la riduzione sotto il limite di legge del capitale sociale, non hanno deliberato la



ricostituzione dello stesso, semplicemente assumendosi l'impegno di convocare senza indugio altra assemblea per deliberare l'azzeramento del capitale e la sua ricostituzione, ovvero la trasformazione della società, intervento deliberativo che tuttavia non è mai intervenuto.

Per la verità, dalla documentazione contabile acquisita in atti ed esaminata dal consulente tecnico dell'ufficio nominato in corso di causa, risulta che, a partire dal 27.7.2009 e fino a fine dell'anno, sono stati eseguiti versamenti da parte dei soci per complessivi euro 299.469,33.=, a titolo di finanziamento ed utilizzati per pagare fornitori e dipendenti e per ridurre l'esposizione debitoria verso gli istituti di credito.

Benché il CTU abbia evidenziato come una buona parte dei finanziamenti siano stati imputati a copertura delle perdite, senza che per detti importi corrisponda la voce contabile di debito verso soci, è corretta l'affermazione del consulente secondo cui i versamenti in questione a nulla rilevano ai fini della ricapitalizzazione della società, in difetto di delibera formale di azzeramento del capitale e di sua ricostituzione, normalmente mediante previsione di sovrapprezzo, difetto di deliberazione pacifico in atti. In effetti, detti finanziamenti soci eseguiti nel corso del 2009, non possono considerarsi versamenti volti alla ricostituzione del capitale perduto, posto che essi si sarebbero dovuti trattare in modo da farli figurare tra il patrimonio netto sotto forma di riserva di capitale, con conseguente assenza di qualsivoglia diritto alla loro restituzione, riserva, pari all'ammontare dei versamenti e da utilizzarsi per copertura perdite, tale da evidenziare la sussistenza di una decisione dei soci volta alla ricapitalizzazione della società e che, invece, non risulta in alcun modo. A tal fine, non è sufficiente trattare contabilmente i finanziamenti elargiti dai soci con giroconto a copertura perdite, giroconto che attesta, in realtà, semplicemente che i finanziamenti medesimi sono stati utilizzati per pagare i creditori, senza loro imputazione a patrimonio netto.

In ogni caso, anche volendo ammettere la legittimità di questo procedimento atipico di ricapitalizzazione della società che parti convenute allegano come fatto impeditivo della loro responsabilità, avendo agito correttamente in continuità aziendale, una volta ricostituito il capitale minimo, deve evidenziarsi come il CTU ha osservato che i versamenti a titolo di finanziamento, pur imputati contabilmente con giroconto di copertura perdite, sono intervenuti nel corso del 2009 in modo frazionato e che solo con il versamento eseguito in data 14.9.2009 per l'importo di euro 100.000,00.= sono stati raggiunti versamenti sufficienti a coprire le perdite e a ricostituire il capitale sociale perduto nell'esercizio 2008. Tuttavia, è anche evidenziato che nel periodo intercorso tra i rammentati versamenti, la società ha maturato ulteriori perdite, pari a fine esercizio ad euro



126.478,00.=, di modo che non può affatto affermarsi che l'utilizzo di detti finanziamenti per il pagamento dei creditori sia univocamente andato a coprire le perdite pregresse, non essendovi adeguati riscontri contabili, così non potendosi affatto affermare che l'impresa abbia in tal modo ricostituito il suo capitale.

In conclusione, deve ritenersi che **A** srl si sia trovata in condizione di scioglimento a far data dal 31.12.2008, così come affermato dalla curatela, con conseguente divieto da parte degli amministratori, che non abbiano provveduto a mettere in liquidazione la società ovvero non abbia provveduto a proporre all'assemblea dei soci la ricapitalizzazione o la trasformazione, di proseguire in continuità aziendale la normale attività di rischio di impresa, essendo tenuto l'organo gestorio al compimento di atti meramente conservativi del patrimonio sociale, a norma dell'art. 2486 cc.

Ora che gli amministratori in carica fino alla dichiarazione di fallimento abbiano proseguito la gestione dell'impresa in continuità dell'attività di rischio caratteristica risulta pacificamente dai dati contabili acquisiti in atti, da dove emerge che, successivamente al 2008, la società ha continuato ad eseguire acquisti di materie prime, di servizi, nonché a pagare i dipendenti. Infatti, alla voce relativa ai costi della produzione, il bilancio 2009 continua ad esporre oneri.

Peraltro, non è possibile pretendere, al fine di imputare la responsabilità gestoria nel caso di specie, che il fallimento sia tenuto ad individuare i singoli atti di prosecuzione dell'attività di rischio, circostanza in sé irrilevante quando, come nel caso di specie, l'attività economica dell'impresa si caratterizzi, non per l'esistenza di nuove operazioni singolarmente individuabili, ma per una serie di innumerevoli attività di produzione e commercializzazione polverizzate la cui singola rilevanza economica è molto limitata rispetto al complessivo volume di affari. Nel caso che occupa e vista all'attività economica di **A** srl, è certamente consentito il ricorso a criteri sintetici e presuntivi di prova della prosecuzione dell'attività non meramente conservativa.

Per quanto detto, deve rilevarsi come gli amministratori di **A** srl debbono reputarsi responsabili per avere proseguito colpevolmente all'attività di rischio in continuità aziendale, omettendo di adottare una gestione meramente conservativa.

Vista la caratteristica propria dell'attività di impresa della società fallita, il metodo sintetico di prova è certamente ammissibile anche in riferimento all'accertamento del danno in termini equitativi quale differenza tra i netti patrimoniali, ove il danno per la perdita del patrimonio sociale è determinato dall'incremento del patrimonio negativo. Ora detto danno deve reputarsi certamente cagionato dalla prosecuzione dell'attività caratteristica dell'impresa, dovendosi tuttavia rilevare



come, al fine di non addebitare agli amministratori pregiudizi patrimoniali che eziologicamente non siano loro imputabili, è necessario epurare dalla differenza dei patrimoni netti tutti i costi che comunque gli amministratori medesimi avrebbero dovuto far sostenere alla società ove fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e che comunque si sarebbero dovuti sostenere in ragione della corretta attività conservativa.

Così, la CTU disposta in corso di causa ha correttamente determinato la differenza tra i netti patrimoniali riclassificando il bilancio al 31.12.2008 e la situazione contabile alla data del fallimento secondo criteri di liquidazione e così potendosi imputare alla prosecuzione dell'attività di impresa e alla violazione dell'obbligo di gestione meramente conservativa un pregiudizio pari ad euro 213.693,00.=. Ebbene, detto criterio equitativo di determinazione del danno appare, nel caso di specie, vieppiù percorribile ove si rifletta sul fatto che le scritture contabili della società sono risultate incomplete e di complessa ricostruzione in riferimento alle specifiche e singole attività gestorie compiute successivamente alla perdita del capitale sociale.

Consegue che i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro e **D** nei limiti del compendio ereditario accettato con beneficio di inventario, a pagare in favore di Fallimento **A** srl la somma di euro 213.693,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 13.4.2009, data in cui con la redazione del bilancio 2008 gli amministratori hanno avuto contezza della perdita del capitale sociale, alla presente pronuncia, ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sulla predetta somma progressivamente rivalutata sino al saldo.

Quanto ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, evidenziato che solo **B** e **C** hanno chiesto il mero accertamento delle quote interne di responsabilità, deve rilevarsi che nel caso di specie dette quote debbono essere reputate eguali tra le parti convenute, non potendosi ritenere, così come sostenuto in atti, che la maggiore responsabilità incomba su **E**.

de cuius di **D**
Il fatto che **B** assuma di non avere avuto una posizione operativa nella società pur rivestendo formalmente la carica di amministratore delegato, per essere assorbito nel suo ruolo di direttore generale dell'**A**, non rileva al fine di limitare o escludere la sua responsabilità, dovendo egli, in ragione della carica, provvedere a impedire la prosecuzione dell'attività di rischio, essendo del tutto colpevole il disinteressamento dalla gestione sociale. Nè può giustificare l'esonero o la limitazione di responsabilità, per l'affermato minore grado di colpa, il fatto che **E** avrebbe in concreto svolto l'attività gestoria, posto che in ogni caso sugli altri amministratori comunque incombeva l'onere preciso di controllo gestorio, essendo peraltro



... presidente del CdA. In conclusione, deve ritenersi che, nei rapporti interni di regresso, la responsabilità dei convenuti deve reputarsi paritaria, continuando ... a rispondere *intra vires hereditatis*.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi compreso quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa. Le spese di lite tra i convenuti e riferite alle domande di accertamento delle responsabilità di regresso vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna i convenuti B C e D, quest'ultima nei limiti del compendio ereditario dalla stessa accettato con beneficio di inventario, a pagare in favore dell'attore Fallimento A srl, la somma di euro 213.693,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 13.4.2009 alla presente pronuncia, ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sulla predetta somma progressivamente rivalutata sino al saldo;
2. dichiara la paritaria responsabilità dei convenuti nei rapporti di regresso tra condebitori, rimanendo D tenuta nei limiti del compendio ereditario dalla stessa accettato con beneficio di inventario;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore del fallimento attore le spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00.= per compensi ed euro 1.572,50.= per spese borsuali, oltre accessori di legge;
4. compensa tra i convenuti le spese di lite;
5. pone a definitivo carico dei convenuti in quota paritaria quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

Venezia, 26 ottobre 2017

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

